

# S.I.Me.F.

Società Italiana di Mediatori Familiari  
(già Società Italiana di Mediazione  
Familiare fondata nel 1995)

## **ESTRATTO DAL REGOLAMENTO 1 della Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.)**

**Il Regolamento 1 sostituisce il precedente Regolamento 1 approvato dal Comitato Direttivo Nazionale in data 13 settembre 2014, emesso ai sensi dello Statuto S.I.Me.F.**

Il Regolamento 1 contempla il codice deontologico, i criteri per l'accesso alla formazione comprensiva di tirocinio e supervisione, i criteri di esame per l'iscrizione alla S.I.Me.F., le regole relativamente alla formazione continua/permanente, il procedimento disciplinare e quanto attiene all'esercizio della professione, nonché la condotta dei Soci nei confronti dell'Associazione di appartenenza e degli Istituti/centri riconosciuti.

La revisione del precedente Regolamento 1 è stata dovuta al necessario adeguamento dello stesso alla Norma Tecnica Italiana UNI 11644:2016, pubblicata nel mese di agosto 2016, "Attività professionali non regolamentate – Mediatore Familiare – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza".

La legge 4/2014 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate" all'art. 6, peraltro, promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione delle attività dei soggetti che esercitano una professione non organizzata in ordini o collegi. Per detto motivo, la S.I.Me.F., ha partecipato ai tavoli di lavoro pre-normativi e normativi UNI – Ente Italiano di Normazione ai fini della stesura di una norma tecnica ai sensi del suddetto articolo 6, c.2 e dell'art. 9 c.1 nel quale viene disposto che le associazioni professionali collaborino all'elaborazione della norma tecnica UNI relativa alle singole attività professionali.

La Norma tecnica UNI 11644:2016, pubblicata ad agosto 2016, ha definito la figura professionale del mediatore familiare, i criteri di accesso e la sua formazione, a livello qualitativo e di ore, i percorsi di valutazione, il codice deontologico. Dalla norma stessa sono stati definiti i requisiti relativi alle conoscenze, abilità e competenze, in conformità con il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF – European Qualifications Framework) che il mediatore familiare deve possedere ai fini dell'esercizio della professione, a garanzia della propria clientela/utenza.

Il presente regolamento ha funzione integrativa dello Statuto.

**Il presente Regolamento 1 è stato approvato dal Comitato Direttivo Nazionale in data 27 settembre 2017 ed è immediatamente esecutivo.**

## **Titolo II**

### **Formazione alla Mediazione Familiare**

#### **Art 1 - Formazione per divenire Socio professionista S.I.Me.F.**

Come recita l'Art. 1 dello Statuto della S.I.Me.F (Società Italiana di Mediatori Familiari) “*Il mediatore familiare è un professionista qualificato a seguito di una formazione specifica*”.

L'esercizio della professione si avvale di diversi orientamenti teorici, di specifiche conoscenze, abilità e competenze che vengono aggiornate attraverso la formazione permanente. E' fondato sull'autonomia, sull'obbligo del segreto professionale, sulle conoscenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e di operatività, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

La metodologia adottata dalla S.I.Me.F., per l'espletamento della professione, consente ai Mediatori Familiari di svolgere la propria professione anche in contesti istituzionali, nelle organizzazioni pubbliche e private che si occupano delle relazioni familiari, nelle loro differenti configurazioni”.

La formazione validata dalla S.I.Me.F e attivata dai diversi Istituti/Centri di formazione ad essa afferenti si caratterizza per:

- a) la presenza di diversi orientamenti teorici e l'integrazione di differenti ambiti scientifici i quali consentono ai futuri mediatori familiari di acquisire conoscenze e competenze specifiche di cui all'art.2 del presente regolamento.
- b) la promozione di un approccio formativo interdisciplinare, essendo la multidisciplinarietà essa stessa utile ai fini dell'apprendimento della professione.

#### **Art 2 - Conoscenze, abilità e competenze dei Mediatori Familiari**

L'apprendimento teorico e pratico dei modelli dei corsi di formazione alla MF, previsti/riconosciuti dalla S.I.Me.F., costituisce la base del percorso formativo al termine del quale l'allievo dovrà aver acquisito conoscenze, abilità e competenze in relazione ad ogni specifico compito ai sensi del punto 5 della norma UNI al quale si rinvia e in particolare le seguenti competenze trasversali e specifiche:

##### **A) Competenze trasversali**

- A.1. saper assumere la posizione di terzo tra le persone in conflitto;
- A.2. saper svolgere una adeguata analisi della richiesta;
- A.3. attuare un ascolto attivo e partecipe
- A.4. essere rispettosi delle diverse culture
- A.5. conoscere il ciclo di vita della famiglia e l'impatto della crisi separativa sui suoi componenti
- A.6. conoscere le fasi dell'età evolutiva e i bisogni di bambini e adolescenti nelle situazioni di separazione

A.7. conoscere la legislazione in materia di separazione e divorzio

## B) Competenze specifiche

B.1 saper strutturare un percorso di mediazione familiare suddiviso in fasi

B.2 saper strutturare e mantenere un *setting* di mediazione familiare

B.3 saper analizzare la domanda delle persone, verificandone la pertinenza con gli obiettivi e le caratteristiche del percorso di mediazione familiare.

B.4. saper individuare la tipologia del conflitto e sviluppare adeguate tecniche di colloquio

B.5 saper definire gli obiettivi della mediazione familiare

B.6 sapere esporre e condividere le regole del percorso mediativo

B.7 saper favorire la negoziazione tra le parti ed il raggiungimento degli accordi.

## **Obiettivi dei corsi di formazione**

L'acquisizione di tali conoscenze e competenze dovrà essere certificata attraverso adeguata documentazione, rilasciata dalla Scuola/Centro/Istituto di formazione frequentato, come da presente Regolamento.

Le conoscenze e le competenze in tal modo acquisite si inseriscono, in termini generali, al livello 6 del quadro delle qualifiche europee.

Poiché i mediatori familiari possono, a seguito di procedure definite, diventare formatori nei corsi di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione di "Mediatore familiare", si richiamano anche per questa categoria i requisiti di conoscenze, abilità e competenze richieste, che per l'elevato grado di complessità della professione di formatore si inseriscono ai livelli 7 e 8 del quadro delle qualifiche europee (ricerca – progettazione – ridefinizione dei percorsi formativi).

In particolare il livello 8 dovrebbe corrispondere ai formatori – direttori di Centri e/o Istituti di Formazione.

## **Art 3 – Criteri di accesso ai corsi di formazione per mediatori familiari**

I criteri di accesso alla formazione sono:

- a) Apprendimento formale: Laurea almeno triennale nelle Aree Umanistica, Sanitaria e Sociale con riferimento ai percorsi formativi caratterizzati da specifiche conoscenze teoriche e metodologiche coerenti con le competenze trasversali e specifiche oggetto di studio e approfondimento nel percorso di formazione alla Mediazione Familiare.

b) Apprendimento non formale ed informale: in alternativa, adeguata e documentata esperienza professionale almeno quinquennale nelle aree sociali, educative, sanitarie, psicologiche e tutte quelle esperienze professionali di gestione della conflittualità nell'area della famiglia, della coppia e delle relazioni sociali. Le esperienze professionali devono essere comprovate, secondo la norma vigente, con il curriculum vitae integrato da documenti comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato.

L'aspirante mediatore familiare in possesso dei criteri di cui al punto a) – apprendimento formale – deve presentare richiesta di ammissione alla formazione all'Istituto/Centro riconosciuto dalla S.I.Me.F. prescelto corredata di un curriculum formativo-professionale. Il candidato dovrà altresì sostenere un colloquio valutativo e motivazionale di ammissione con i Referenti della didattica dell'Istituto/Centro di formazione a cui il si è rivolto.

L'aspirante mediatore familiare in possesso dei criteri di cui al punto b) – apprendimento non formale e informale – dovrà presentare richiesta all'Istituto /Centro riconosciuto dalla S.I.Me.F. prescelto corredata di un curriculum formativo-professionale integrato dai documenti comprovanti le attività formative e lavorative. La richiesta sarà valutata dalla Commissione per la Didattica e la Ricerca che esprimerà un parere da sottoporre al Comitato Direttivo che deciderà tramite voto in via definitiva. L'accesso alla formazione avverrà a seguito del parere positivo del Comitato Direttivo e al superamento del colloquio valutativo di ammissione con i Referenti della didattica dell'Istituto/Centro di formazione a cui il si è rivolto.

#### **Art 4 - Criteri e standard formativi dei corsi di formazione per mediatori familiari**

Il percorso formativo è di almeno 320 ore così suddivise:

- a) training specifico in mediazione familiare, almeno biennale, corrispondente a minimo 240 ore formative, suddiviso come di seguito indicato;
- b) pratica professionale di minimo 80 ore complessive da distribuirsi tra tirocinio e supervisione, come in seguito indicato.

In particolare:

a) Il training specifico in mediazione familiare prevede un impegno formativo di almeno 240 ore complessive, così suddivise:

-210 ore di training specifico in mediazione familiare condotto, per almeno il 70% del monte ore, da didatti S.I.Me.F. pur prevedendo l'apporto di esperti in altre materie di studio congruenti con il processo formativo.

-30 ore di giornate seminari, formative e congressi S.I.Me.F., di cui 20 ore organizzate dalla S.I.Me.F. e 10 da altre associazioni di mediazione.

E' obbligatoria la frequenza di almeno i 4/5 del monte ore complessivo, al termine del quale verrà rilasciato dal Centro/Istituto di formazione, un attestato di partecipazione al corso teorico-pratico di formazione in Mediazione Familiare riconosciuto dalla S.I.Me.F.

In caso di assenze che superino tale limite, la direzione didattica del corso si riserva di non ammettere l'allievo alla prova di esame per accedere alla pratica professionale e di non rilasciare l'attestato della frequenza al biennio, ovvero di richiedere la partecipazione a ulteriori incontri di formazione.

Il controllo della presenza avviene tramite firma.

b) pratica professionale, prevede un impegno formativo di almeno 80 ore, così suddivise:

- 40 ore di tirocinio attivo all'interno di centri/ strutture/ servizi di mediazione familiare di cui almeno 20 ore di affiancamento al Mediatore Familiare professionista;
- 40 ore di supervisione in gruppo, svolta interamente da didatti S.I.Me.F.

L'allievo in formazione alla pratica dovrà condurre in prima persona almeno un percorso completo di mediazione familiare sul quale presenterà una relazione in forma scritta. Tale relazione sarà discussa in sede di esame presso l'Istituto/Centro frequentato che rilascerà, in caso di esito positivo, un attestato di abilitazione alla pratica.

Nel caso di supervisione individuale questa deve prevedere un numero di ore utile - non inferiore a 15 ore - per la trattazione del caso completo di mediazione familiare richiesto.

## **Art 5 – Metodologia**

I corsi di formazione sono strutturati in moduli coerenti con l'acquisizione delle conoscenze, delle competenze trasversali e specifiche, degli atteggiamenti deontologicamente corretti che sostanziano il profilo professionale del mediatore familiare (art. 1, 18 dello Statuto e presente Regolamento).

I corsi di formazione devono prevedere:

- un livello informativo generale;
- un livello formativo che coinvolga l'allievo come parte attiva in un lavoro di tipo esperienziale;
- un livello centrato sulla supervisione della pratica professionale.

Ogni modulo dei corsi di formazione deve essere articolato in lezioni teoriche e in modalità didattiche attive che prevedano l'utilizzo di strumenti atti a facilitare l'acquisizione di competenze specifiche come declinate all'art. 2 del presente Titolo.

La formazione si svolge in gruppo il cui numero di partecipanti deve facilitare sia l'applicazione di modalità attive di apprendimento, sia l'attenzione ad ogni singolo partecipante.

## **Art. 6 – Valutazione del percorso formativo**

La valutazione del percorso formativo avviene attraverso due livelli di esame.

## **Esame di 1° livello**

Al termine del percorso formativo teorico-pratico ai fini del conseguimento dell'Attestato di idoneità alla pratica guidata e alla Supervisione didattica, l'Allievo dovrà sostenere, con esito positivo, una prova di esame che comprende:

- Una prova scritta strutturata per la valutazione delle conoscenze specifiche.
- Una prova pratica di tipo interattivo (es. simulazione) per la valutazione delle capacità apprese.
- Stesura elaborato compilativo o metodologico.

Terminato il monte orario di pratica e di supervisione didattica, il candidato – su parere del Responsabile del Centro/Istituto di formazione riconosciuto dalla S.I.Me.F. - sarà ammesso al secondo livello di esame.

## **Esame di 2° livello**

L'esame di 2° livello consiste in una **Prova orale** che ha per oggetto:

- a)Una relazione** sul percorso di studi del biennio e sulla pratica guidata;
- b)Una Tesi su un caso** di mediazione familiare personalmente condotto dall'allievo con riferimento alle fasi e alla Supervisione dei didatti.

Al superamento del secondo livello di esame, all'allievo verrà rilasciato un **Attestato Finale** a norma della L.n.4/13.

## **Art 7 - Iscrizione nel registro dei Soci professionisti**

Conseguito l'attestato finale dall'Istituto/Centro di formazione frequentato, l'allievo che intenda iscriversi nel registro dei Soci professionisti, previa domanda e presentazione della documentazione richiesta, dovrà presentare e discutere, alla presenza di una commissione S.I.Me.F. a carattere nazionale, due relazioni scritte relative a due casi di mediazione familiare completi condotti in prima persona, anche in co-mediazione, di cui almeno uno supervisionato da un didatta S.I.Me.F.

Il superamento di tale prova d'esame (esame di 3° livello) consentirà l'iscrizione alla S.I.Me.F. come socio professionista.

In riferimento alle modalità della domanda e degli esami a Soci professionista si rinvia a quanto indicato sul sito [www.simef.net](http://www.simef.net)